

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 30/C (2000/2001)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 3 maggio 2001,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Pisani Massamormile Dr. Carlo - Presidente; Marchitello Dr. Claudio; Mocali Dr. Piero, Porpora Prof. Domenico, Torri Dr. Ettore - Componenti; Bravi Dr. Carlo, Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Nocente Dr. Massimo.

1 - APPELLO DELL'U.S. CALCIO BUDDUSO' AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AICS BOTTIDDA/BUDDUSO' DEL 17.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 27 del 25.1.2001)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio dei motivi dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come innanzi proposto dell'U.S. Calcio Buddusò di Buddusò (Sassari) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

2 - APPELLO DELL'U.S. PIANE DI MONTEGIORGIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIANE DI MONTEGIORGIO/SERRALTA DEL 27.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 32 del 22.2.2001)

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dell'U.S. Piane di Montegiorgio di Montegiorgio (Ascoli Piceno), annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che infliggeva alla Pol. Serralta la punizione sportiva di perdita per 2 - 0 della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.

3 - APPELLO DELL'U.S. VANCHIGLIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MALANGHERO SAN MAURIZIO/VANCHIGLIA DEL 4.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 34 dell'8.3.2001)

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Vanchiglia di Torino; annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 0 - 3 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELL'A.C. PULA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SINNAI/PULA DELL'11.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 34 del 15.3.2001)

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'A.C. Pula di Pula (Cagliari), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 0 - 1 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la relativa tassa.

5 - APPELLO DELL'U.S. MONTESCUDAIO AVVERSO DECISIONI MERITO N. 2 GARE PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE FENZI MASSIMO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 35 del 15.3.2001)

La C.A.F., sull'appello -come innanzi proposto dall'U.S. Montescudaio di Montescudaio (Pisa), così decide:

- lo dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., per la parte inerente le sanzioni dell'ammenda di L. 400.000 alla società e dell'inibizione fino al 9.5.2001 al Sig. Picchi Omar;
- lo respinge per la parte inerente la punizione sportiva di perdita per 0 - 2 delle gare Montescudaio/Sanromanes del 4.2.2001 e Montescudaio /S. Miniato del 18.2.2001;
- ordina incamerarsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri.:

Pisani Massamormile Dr. Carlo - Presidente; Marchitiello Dr. Claudio, Martellino Dr. Cesare, Mocali Dr. Piero, Torri Dr: Ettore - Componenti; Bravi Dr.: Carlo, Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario:Nocente Dr. Massimo.

6 - APPELLO DEL CIRCOLO VITA NUOVA C.B. AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA GIOVANISSIMI CIRCOLO VITA NUOVA C.B./OSTIENSE 2000 DEL 20.1.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 32 del 22.2.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal Circolo Vita Nuova C.B. di Roma e dispone l'incameramento della relativa tassa.

7 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. DOTTORE GIUSEPPE E DELL'A.S. OLMO 84 DONATELLO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 7 N.O.I.F. E AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta Com Uff.'n: 33 dell'1.3.2001)

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale, annulla l'impugnata delibera, infliggendo al Sig. Dottore Giuseppe la sanzione dell'inibizione per mesi 3 ed all'A.S. Olmo 84 Donatello quella dell'ammenda di L. 500.000.

8 - APPELLO DELL'A.S. REAL GRAVITELLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL GRAVITELLI/FONDO GENOVESE DEL 27.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 40 del 22.2.2001)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli arti. 27 n. 2 lett. a) e 23 n. 5 C.G.S., per tardività e per omesso invio di copia di motivi alla controparte, l'appello come sopra proposto dall'A.S. Real Gravitelli di Messina e dispone l'incameramento della relativa tassa.

9 - APPELLO DEL CLUB NAPOLI A. MONTUORO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTEL MORRONE/CLUB NAPOLI A. MONTUORO DEL 4.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 64 del 15.3.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal Club Napoli A. Montuoso di Maddaloni (Caserta) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

10 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI CALCIATORI MONSIGNORI NICOLO' E BRUSCHI MATTEO, TESSERATI PER LA POL. COLLEPEPE, DEI SIGG.RI VULPIANI FULVIO E PAPI MARINO, TESSERATI PER L'A.S. DERUTA, E DELL'A.S. DERUTA, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Umbria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 38 del 7.3.2001)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio dei motivi dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale.

Collegio composto dai Sigg.ri.:

Pisani Massamormile Dr. Carlo - Presidente; Marchitiello Dr. Claudio, Mocali Dr. Piero; Porpora Prof. Domenico, Torri Dr. Ettore - Componenti; Bravi Dr. Carlo, Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Nocente Dr. Massimo.

11 - APPELLO DELL'U.S. PERTICHESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COMITENSE/PERTICHESE DEL 25.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 38 del 21.3.2001)

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla U.S. Pertichese di San Giorgio delle Pertiche (Padova), annulla, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera, per insussistenza della dichiarata inammissibilità da parte della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto del reclamo 26.2.2001 dell'U.S. Pertichese, con rinvio alla Commissione Disciplinare stessa per l'esame di merito. Ordina restituirsi la tassa versata.

12 - APPELLO PER L'A.S. RADIO BIRIKINA LUPARENSE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA' DEL PROPRIO RECLAMO ALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI IN ORDINE AL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE CARLA' MIRKO(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com..Uff. n. 29/D - Riunione del 13.4.2000)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 23 n 1 C G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l'appello come in epigrafe proposto per l'A.S. Radio Birikina Luparense di San Martino in Lupari (Padova) e dispone l'incameramento della tassa versata.

13. - APPELLO DELL'U.S. TAGLIOLESE AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO ' AL 30.6.2002 DEL SIG. PIETROPOLLI ROBERTO E FINO AL 31.12.2001 DELL'ALLENATORE MENEGATTI MAURIZIO, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 39 del 28.3.2001)

La.C.A.F., sull'appello come innanzi proposto dell'U.S. Tagliolese di Taglio di Po (Rovigo), così decide:

- lo dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d/dl C.G.S., per la parte inerente la sanzione dell'inibizione inflitta all'allenatore Menegatti Maurizio;
- lo respinge per la parte inerente la sanzione dell'inibizione irrogata al Sig. Pietropolli Roberto;
- ordina l'incameramento della relativa tassa.

14 - APPELLO DELL'U.S. SAN VITO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 1.000.000, INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' GIOVANILE OBBLIGATORIA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2000/2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 33 del 19.3.2001)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., l'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. San Vito di San Vito dei Normanni (Brindisi) e dispone l'incameramento della relativa tassa.

ORDINANZE

15 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI CARRON ANGELO, CARRON ARIANNA, VACCA GIAMPAOLO E BERNONICO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21 COMMI 2 E 3 N.O.I.F. CON RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DEL GIORGIONE CALCIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 56/C del 2.11.2000)

16 - APPELLI DEI SIGG.RI AURIEMMA MARIO, AURIEMMA RAFFAELE E MINICHINO RAFFAELE CANIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., LORO INFLTTTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA i C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21 COMMI 2 E 3 N.O:I.F. CON RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DEL GIORGIONE CALCIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 56/C del 2.11.2000)

La C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dal Procuratore Federale e dai Sigg.ri Auriemma Mario, Auriemma Raffaele e Minichino Raffaele Canio, ne dispone, su richiesta delle parti, il rinvio a nuovo ruolo.

17 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA' DEL PROPRIO RECLAMO AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI BENVENUTI DAVIDE, VISIOLI SERGIO, DAINA MARIO, MAZZINI AMBROGIO, MAROLI PAOLO, PARRI TELESFORO, CASSETTI BRUNO E GHELFI GIULIANO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21 COMMI 2 E 3 N.O.I.F. CON RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DELLA CASALESE S.R.L. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 25 del 18.1.2001)

La C.A.F., sul ricorso per revocazione come innanzi proposto dal Procuratore Federale, così provvede:

- dichiara l'ammissibilità della revocazione
- ne dispone il rinvio a nuovo ruolo per supplemento di istruttoria.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Pubblicato in Roma il 4 maggio 2001

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Guglielmo Petrosino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Giovanni Petrucci